



**COMUNE DI RIESI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
SETTORE TRIBUTARIO**

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI



AVVISO AI CONTRIBUENTI

Il 2 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 225/2016 che ha convertito in legge il Decreto n. 193/2016 che all'art. 6, disciplina la **definizione agevolata dei ruoli**, più comunemente chiamata "*rottamazione delle cartelle*".

La sanatoria riguarda i ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Ai debitori viene data la possibilità di **estinguere il debito senza corrispondere le relative sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.**

Quali ruoli, cartelle ed avvisi sono compresi nella rottamazione?

La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, tranne quelli espressamente esclusi dalla norma, e cioè: Iva sulle esportazioni, recupero aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Le multe per violazioni al Codice della Strada restano escluse dalla sanatoria generale, ma non saranno più dovuti gli interessi.

L'Agente della riscossione invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Aderendo alla rottamazione che cosa non si paga?

con l'adesione alla rottamazione NON SI PAGANO:

- le sanzioni applicate dall'ente impositore (le maggiorazioni per le multe stradali e le somme aggiuntive/sanzioni per i contributi previdenziali);
- gli interessi di mora applicati dall'Agente di riscossione;
- gli interessi di dilazione (nel caso di rateizzazione in corso);

con l'adesione alla rottamazione SI PAGANO:

- l'importo originariamente dovuto all'ente impositore (imposte, Iva, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, contravvenzioni al codice della strada);
- gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo applicati dall'ente impositore;
- l'aggio dell'agente di riscossione (calcolato sull'importo originariamente dovuto all'ente impositore e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo);
- le spese di notifica dell'agente di riscossione;
- le eventuali spese per azioni esecutive dell'agente di riscossione;

In caso di pagamento in 5 rate saranno dovuti anche gli interessi di dilazione nella misura del 4,5% calcolati a decorrere dal 1 agosto 2017.

In caso di rateizzazione in corso, i calcoli vengono effettuati sulla base dei singoli importi rimasti da pagare al 31 dicembre 2016. Non possono essere scalati o rimborsati importi versati in corso di dilazione.

Per chi ha già rateizzato?

Chi già usufruisce di una maggiore rateazione può comunque decidere di aderire alla sanatoria a condizione che siano effettuati tutti i versamenti previsti al 31 dicembre 2016. In tal caso la definizione agevolata riguarderà solo le somme dovute per le rimanenti rate e quanto già in precedenza versato rimane definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

Come si fa ad aderire alla rottamazione?

L'adesione alla rottamazione deve essere effettuata presentando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione competente o inviarla tramite **PEC/Email**, entro e non oltre il **31 marzo 2017**.

Quali effetti ha il deposito della domanda di adesione alla rottamazione?

Al momento del deposito della domanda di adesione alla rottamazione sulle cartelle, avvisi e accertamenti, per i quali è stata richiesta la rottamazione l'Agente della riscossione non potrà intraprendere azioni cautelari e/o esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie). Restano invece efficaci le azioni cautelari ed esecutive già attivate sui ruoli oggetto di rottamazione, le quali saranno cancellate

successivamente, ossia dopo il pagamento totale del debito oggetto della rottamazione. Le azioni esecutive quali la vendita all'asta o l'assegnazione degli importi, nei pignoramenti presso terzi, vengono sospese se la domanda di adesione alla rottamazione viene depositata prima che il bene sia stato venduto o che le somme siano state assegnate all'Agente della riscossione.

Tempistica e modalità per i versamenti

Si potrà scegliere, all'atto della domanda, se versare il dovuto in unica soluzione o in un massimo di **cinque rate**: la legge di conversione al decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate **nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, la quarta e la quinta in quelli di aprile e settembre 2018**. L'Agente della riscossione, entro il **31 maggio 2017** comunicherà l'ammontare complessivo da pagare e la scadenza delle rate.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, tramite i bollettini RAV allegati dall'Agente della riscossione alla suddetta comunicazione, oppure direttamente agli sportelli dell'Agente stesso.

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Attenzione

Se si presenta domanda di adesione alla rottamazione è necessario rinunciare ad eventuali ricorsi o giudizi eventualmente pendenti in qualsiasi grado (primo grado, appello, cassazione) **SOLTANTO** relativamente alle cartelle, avvisi e accertamenti per i quali si è fatta istanza di rottamazione.

Riesi, li 31/01/2017

Il Sindaco
Dott. Salvatore Chiantia

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Concetta Sarto